

Allegato “B” al repertorio n.12622/5853
Statuto della GLOBAL THINKING FOUNDATION

Articolo 1: Costituzione, sede e fondatore

E' costituita una fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss. c.c., denominata:

“GLOBAL THINKING FOUNDATION”,

con sede legale in Milano, via Durini n. 27.

La Fondazione non ha scopo di lucro e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

La Fondazione nasce per iniziativa di Claudia Segre, nel ricordo di Angelo Renato Chiodi, con lo scopo di aiutare giovani studenti dotati di talento ad intraprendere percorsi professionali simili al suo, in cui vi sia la combinazione di qualità umane e professionali e per diffondere i principi di educazione finanziaria e “cittadinanza economica” tra studenti e investitori.

Angelo Renato Chiodi nasce il 31 marzo 1960 a Milano, da famiglia originaria di Milano; vive a Milano, laureatosi alla Bocconi in Economia Aziendale con Specializzazione in Finanza intraprende una rapida carriera nel mondo della finanza milanese, lavorando per primari istituti di credito italiani e raggiungendo rapidamente la dirigenza grazie alle sue competenze su FX e Derivati, che lo annoverano tra i più giovani dirigenti bancari responsabili nell'attività di sala operativa negli anni '90.

Articolo 2: Scopo

La Fondazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità e di solidarietà sociale; in particolare, mira a:

- sostenere economicamente studenti in possesso di requisiti di merito nel campo dell'economia e della finanza, come - di volta in volta - stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante la erogazione di borse di studio. I criteri per l'assegnazione delle borse di studio includono la media delle votazioni conseguite dal candidato, il reddito della famiglia, il numero di figli facenti parte del nucleo familiare, e altri meriti particolari, come - di volta in volta - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposito regolamento;
- la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi di educazione finanziaria e di “cittadinanza economica”, ovvero lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino di divenire, all'interno della società, un agente economico consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile e di comprendere il mondo economico che lo circonda, capace di compiere delle scelte economiche-finanziarie consapevoli che contribuiscano non solo al benessere individuale, ma anche a quello sociale del Paese.

Articolo 3: Attività

Per il perseguimento dei suoi scopi di promozione culturale e civile, e di diffusione della conoscenza, la Fondazione opera come segue:

- eroga borse di studio, come indicato all'art. 2;
- svolge attività di studio e di promozione dei principi di educazione finanziaria e di “cittadinanza economica”;
- interviene sponsorizzando iniziative volte a promuovere i principi di educazione finanziaria e di cittadinanza economica – organizzate da associazioni, università o altri enti – concedendo premi, nonché organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre e ogni altra iniziativa rispondente agli scopi;

- promuove e realizza iniziative di beneficenza a favore di studenti in possesso di requisiti di merito nel campo dell'economia e della finanza, come indicato all'art. 2;
- svolge attività accessorie a quelle di cui ai punti precedenti, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge;
- delibera - in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili agli scopi - l'acquisto, la locazione, l'usufrutto e la disposizione, in genere, di diritti sui beni, nei modi più opportuni, tra i quali debbono intendersi specificamente compresi l'acquisto della proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altro, nonché la stipula di contratti di locazione, di comodato, l'ottenimento di concessioni amministrative e ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento, che - a giudizio degli organi della Fondazione - venga considerato rilevante ed indispensabile per il raggiungimento degli scopi;
- amministra i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria, o - comunque - posseduti, detenuti o ceduti in comodato alla Fondazione;
- promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.

Articolo 4: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- (a) i beni, i diritti e le somme in dotazione iniziale, conferiti all'atto della costituzione;
- (b) le elargizioni, i contributi, le donazioni, i lasciti e le liberalità - di qualsiasi genere - erogati da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- (c) i beni mobili e immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato con eventuali oblazioni, donazioni, legati, liberalità ed erogazioni, da parte di soggetti pubblici e privati.

Articolo 5: Fondo patrimoniale di garanzia

È costituito il Fondo patrimoniale di garanzia di importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Detto fondo deve essere reintegrato se viene diminuito per qualsiasi ragione.

Il fondo di garanzia deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento.

Tale fondo potrà consistere nell'acquisto di titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato intestato all'ente, che dovranno essere documentati con la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario.

Articolo 6: Impiego del patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, con le rendite del suo patrimonio; per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- (a) dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 4 del presente statuto, che non siano destinati ad incrementare il medesimo;
- (b) delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o da privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- (c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate - con motivata deliberazione del Consiglio di

Amministrazione - ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Articolo 7: Organi

Sono organi della Fondazione:

- (a) il presidente e il vice presidente;
- (b) il consiglio di amministrazione;
- (c) un revisore dei conti.

Per la prima volta, la nomina delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo, eccezion fatta per la nomina del revisore dei conti.

Articolo 8: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, per qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, in via generale o di volta in volta; in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica - da parte di questo - nella sua prima riunione.

Claudia Segre è nominata Presidente fino alla sua morte o dimissioni.

Articolo 9: Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di suo impedimento; egli - inoltre - esercita quelle funzioni che gli vengono delegate - in via generale o di volta in volta - dal consiglio di amministrazione o dal presidente; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima riunione, procederà alla designazione del Vice Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 10: Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile di ogni decisione inerente la gestione economica e finanziaria della fondazione.

È composto da cinque (5) membri: un (1) Presidente e quattro (4) componenti; il Presidente, se diverso da Claudia Segre, ed i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre (3) esercizi finanziari.

Fino alla morte o alla dimissione dalla carica di Presidente della dott.ssa Claudia Segre, i nuovi membri saranno nominati come segue:

- un (1) membro dal Fondatore;
- i restanti membri dal Consiglio di Amministrazione uscente, nei sei mesi anteriori alla scadenza del mandato.

Successivamente alla morte o alle dimissioni della dott.ssa Claudia Segre, i nuovi membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, nei sei mesi anteriori alla scadenza del mandato.

In caso di morte, di incapacità, di dimissioni o di cessazione – per qualsiasi causa – di uno dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione del nuovo componente, il cui mandato durerà fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di dimissioni o di cessazione – per qualsiasi causa – della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si considera interamente decaduto e i nuovi consiglieri saranno nominati dal Presidente dell'ABI.

Articolo 11: Cessazione dall'ufficio

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 8 e 10, il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica; il Presidente così eletto dura in carica per tre (3) esercizi finanziari e - comunque - fino a quando non sia stato nominato il nuovo Presidente.

Articolo 12: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, in via tanto ordinaria che straordinaria, e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie; in particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- (a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione finanziaria;
- (b) approva i regolamenti;
- (c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- (d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- (e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- (f) delibera sulle alienazioni, sulle vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni, che formano parte del patrimonio, e sulla destinazione delle somme ricavate;
- (g) predisporre i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione;
- (h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- (i) delibera sulla delega alla Fondazione - da parte di altri enti o privati - di attività rientranti negli scopi della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera - altresì - su contributi, su sovvenzioni e su collaborazioni, da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- (l) delibera - con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti in carica le modifiche allo statuto (nei limiti consentiti dalla legge);
- (m) delibera - con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti in carica sullo scioglimento della fondazione;
- (n) delibera sulla destinazione dei redditi del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare - in tutto o in parte - i suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente, con esclusione di quelli di cui alle lettere (a), (d), (e), (f), (i), (l), (m), (n).

Articolo 13:

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice-Presidente, e delibera - validamente - quando siano presenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; fanno eccezione i casi nei quali lo statuto preveda - sia per la validità di costituzione che per le deliberazioni - una maggioranza qualificata; la convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, su richiesta di anche un solo componente, per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma - comunque - almeno due volte all'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; il Consiglio di Amministrazione deve - altresì - essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei

consiglieri.

La convocazione, contenente la puntuale elencazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica certificata spedita ai membri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, otto giorni prima.

Articolo 14: Indennità

Con separato regolamento il Consiglio di Amministrazione determinerà l'eventuale riconoscimento di un'indennità ai componenti del Consiglio stesso. Tale indennità potrà riguardare i soli trasferimenti presso la sede in cui si terrà la riunione del Consiglio stesso e/o presso ogni altra sede in cui sarà necessaria la presenza del componente, e non potrà essere superiore al costo del biglietto ferroviario di prima classe e del biglietto aereo in classe turistica.

Articolo 15: Revisore dei Conti

Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità pubblica, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, la gestione della Fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti.

Il Revisore dura in carica cinque (5) esercizi finanziari e può essere confermato; all'elezione del Revisore provvede il Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Milano.

Il Revisore dei Conti esprime il parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e i conti consuntivi.

Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso simbolico annuo da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina

Articolo 16: Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo (1°) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno; alla fine di ogni esercizio finanziario, devono essere redatti - a cura del consiglio di amministrazione ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale- il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e quello preventivo del successivo esercizio finanziario; gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non verranno distribuiti - neanche in modo indiretto - durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e - pertanto - saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione esclusivamente per i fini perseguiti ai sensi dell'art. 6.

L'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve essere preceduta dal controllo del Revisore dei Conti

Articolo 17: Durata, estinzione e scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) decisione del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze indicate all'art. 13;
- b) avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- c) sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
- d) perdita del patrimonio della Fondazione.

Entro trenta giorni dalla dichiarazione di estinzione della Fondazione a norma dell'art. 27 c.c., spetterà al Consiglio di Amministrazione nominare uno o più

liquidatori, i quali potranno essere scelti tra i membri uscenti del medesimo Consiglio.

È fatto espressamente obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti con fini analoghi (in coerenza con gli scopi previsti ai precedenti articoli 1 e 2, sempre nel nome di Angelo Renato Chiodi, per i quali precipuamente la Fondazione è sorta).

Articolo 18: Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Claudia SEGRE

Francesca NAPPA

Letizia ZUCCHELLI

Giuliana GRUMETTO, Notaio.

(Impronta del Sigillo)